

**STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MIRUA
ai sensi del D.Lgs. 117/2017**

Art. 1 Costituzione e durata

1. Addì 27 luglio 2022, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell'assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto costitutivo dell'associazione senza scopo di lucro di promozione sociale, denominata "MIRUA" APS, associazione multidisciplinare per l'integrazione e la relazione uomo-animale, originariamente stipulato in Rivignano Teor (Ud), in data 19 giugno 2014, con successive adeguamento alle previsioni del D.Lgs 117/2017 approvate in data 25.11.2020 e registrate presso l'Ufficio del Registro di Pordenone in data 10.12.2020 con n. di prot. 3519 mod. III. L'associazione è ente del terzo settore.
2. L'associazione è iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Friuli Venezia Giulia al numero 702 con decreto di iscrizione numero 5346 del 02 dicembre 2016 successivamente integrato da decreto di variazione n. 1885/SPS del 30.09.2020.
3. L'associazione ha sede legale in Pordenone, via Tolmezzo 1/A, e potrà istituire uffici, sedi secondarie e sezioni staccate in altre città, in Italia e all'estero. La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del Comune di Pordenone e dei comuni limitrofi, con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.
4. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Scopo e finalità

1. L'associazione è un centro di vita associativa culturale apartitica e aconfessionale, a carattere democratico, e persegue, senza scopo di lucro alcuno, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale rivolte al benessere della persona, anche diversamente abile, dell'animale e della relazione uomo-animale. Le attività svolte sono riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, in particolare elencate alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali
- c) prestazioni socio sanitarie
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'associazione persegue le proprie finalità di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'associazione, in particolare, ha lo scopo di:



- a) ideare, promuovere e realizzare progetti di pet therapy nell'ambito delle AAA, AAE e AAT, nel rispetto dei principi bioetici e della zooantropologia, anche con finalità di carattere scientifico (raccolta dati, sperimentazione, etc.);
 - b) svolgere ogni tipo di attività ludico-ricreativa, co-terapeutica e sportiva atta a promuovere la salute fisica e psichica delle persone attraverso l'organizzazione di attività all'aperto o in ambienti chiusi allestiti in modo idoneo, con l'utilizzo di animali per la mediazione relazionale, quali l'asino, il cane, il coniglio, il gatto e gli animali della fattoria;
 - c) svolgere ogni attività culturale, ludica e di animazione del tempo libero, anche attraverso progetti di educazione cinofila, atta a promuovere la cultura del rispetto dell'ambiente e dell'animale attraverso l'organizzazione di corsi o attività educative e ricreative rivolte a scuole, centri diurni, ospedali, istituti di ogni tipo, famiglie, associazioni di famiglie e singoli individui, anche con progetti domiciliari;
 - d) promuovere progetti mirati a creare aggregazioni giovanili sfruttando diversi strumenti educativi strutturati in incontri di gioco e confronto, oppure con laboratori creativi o attività di animazione con la mediazione del pet;
 - e) organizzare incontri formativo/informativi centrati sul benessere della persona e delle famiglie dalla prima infanzia all'età adulta fino alla terza età, avvalendosi di personale specializzato e della mediazione del pet;
 - f) favorire l'aggregazione e le relazioni positive tra le persone, nelle relazioni familiari e interpersonali organizzando incontri associativi di natura culturale, educativa e ludica con e senza la mediazione del pet;
 - g) diffondere le finalità sociali tramite la realizzazione di eventi o attività quali, ad esempio, mostre, fiere, pubblicazioni, iniziative di vario genere, sia direttamente che in associazione ad altri soggetti, sia pubblici che privati;
 - h) creare un punto di incontro, di studio, di formazione e di confronto fra coloro che lavorano con animali per finalità AAA, AAE e AAT rivolti a diversamente abili, anziani, bambini, famiglie attraverso attività;
 - i) promuovere la ricerca e la raccolta di fondi dedicati alla realizzazione di progetti specifici;
 - l) ricercare, per la realizzazione delle varie iniziative, collaborazioni, convenzioni e collegamenti con enti e istituzioni pubbliche e private, con strutture e servizi sociosanitari e veterinari il cui contributo sia in armonia con le tematiche e con le finalità proprie dell'associazione;
 - m) svolgere ogni attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità sia direttamente che tramite accordi di cooperazione con altri enti e istituzioni, sia pubblici che privati, fondazioni e altre associazioni.
 - n) promuovere iniziative ed attività di valore educativo e culturale quali manifestazioni, rassegne, concerti, congressi, concorsi, corsi di formazione e specializzazione, conferenze e altre attività ritenute necessarie allo sviluppo dell'associazione;
 - o) promuovere la collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, associazioni e enti operanti nel territorio.
3. Per realizzare le finalità statutarie, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore, l'associazione potrà:
- curare la stampa e la diffusione di materiale didattico e culturale, nonché l'editoria di testi, riviste e periodici utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - attivare e gestire ambienti virtuali quali siti, blog, forum, mailing list, newsletter, quali luoghi di incontro e diffusione delle iniziative e dei fini statutari;



- dotarsi di strutture, attrezzature, strumenti e quant'altro sia ritenuto necessario e opportuno per la realizzazione dello scopo sociale;
 - organizzare seminari e workshop residenziali;
 - svolgere ed elaborare sondaggi, statistiche, analisi, ricerche e studi nei settori scientifici, alimentari, sociali, culturali, storici e geografici;
 - collaborare con organismi, movimenti, associazioni, enti simili, amministrazioni pubbliche, provinciali, regionali, nazionali e internazionali con i quali ritenga utile stabilire rapporti;
 - acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
 - acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
 - promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;
 - collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo politico che voglia perseguire le stesse finalità del presente statuto;
 - ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
 - svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività di carattere economico e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, sia in forma volontaria sia in forma mutualistica, sia in forma diretta alla produzione e scambio di beni e servizi, comprendendo altresì la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto e con le vigenti leggi in materia.
- 4 L'associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'associazione potrà procedere a convenzioni con enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.
- 5 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, l'associazione potrà svolgere qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

Art. 3 Soci

1. Il numero dei soci è illimitato, con un minimo di sette.
2. Può diventare socio ordinario chiunque, persone fisiche, altre associazioni di promozione sociale e altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, purché si riconoscano nel presente statuto e ne condividano gli scopi e gli ideali senza alcuna discriminazione di convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, classe sociale, età, appartenenza etnica.
3. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'associazione ed il rispetto della civile convivenza. Il numero dei soci non persone fisiche non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati persone fisiche.
4. Lo stato d'associato s'acquista con l'iscrizione nel libro degli associati e il pagamento della relativa quota sociale. Esso dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme e le iniziative di vita sociale. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e



delle modalità associative. Ogni associato, mediante delega scritta, potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.

5. L'ammissione di nuovi soci deve essere formalizzata da una domanda presentata al consiglio direttivo, che pronuncia con deliberazione a maggioranza semplice dei membri, esprimendo parere vincolante sulle richieste. Sulle domande di ammissione decide il consiglio direttivo, entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. In caso di rigetto di quest'ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Sull'ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare delibera in ultima istanza il consiglio direttivo.

6. Possono essere nominati soci onorari. Può essere socio onorario chi vanta eccezionali meriti nei campi di attività dell'associazione o chi ha dato un particolare sostegno all'associazione o chi, pur non svolgendo attività in seno all'associazione, abbia spontaneamente contribuito con propri versamenti in denaro al sostegno economico dell'associazione o offrendo la disponibilità per una attività di formazione. Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota associativa. Lo stato di socio onorario si acquista su delibera del consiglio direttivo. Il socio onorario ha diritto di voto.

7. Gli associati potranno svolgere anche attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

8. L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

9. Gli associati potranno svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi associativi. In questo caso, tra l'associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

Art. 4 Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per decesso, esclusione o recesso, per le persone fisiche, ed estinzione, esclusione o recesso per gli enti. Ogni socio potrà recedere in ogni momento dall'associazione, comunicando la sua volontà al consiglio direttivo in forma scritta. Cause di esclusione e recesso dallo stato di associato sono:

- per mancato pagamento della quota sociale per un periodo di almeno due anni; il socio che non adempie al versamento della quota entro questo termine manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo. Il procedimento di esclusione è a cura del consiglio direttivo;
- per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione;



- per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutarie in contrasto con quelli qui previsti;
 - per inosservanza dello statuto o per aver deliberatamente ostacolato lo sviluppo ed il buon andamento dell'associazione;
 - per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale;
 - in ogni caso, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Costituiscono gravi motivi la tenuta di un contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'associazione, i comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori.
2. I casi di esclusione sono valutati nel merito dal consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.
3. Il recesso può avvenire in ogni momento, lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

Art. 5 Contributi e quote associative

1. I contributi si distinguono in ordinari, o quote associative, e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione ed annuale di esercizio; sono straordinari quelli fissati *una tantum*.
2. I contributi ordinari sono dovuti ad ogni anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.
3. Le quote sociali dovute da ciascun socio rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio e pertanto non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Non sono in alcun caso trasmissibili o rimborsabili o rivalutabili.
4. Il mancato versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo sospende il socio dall'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e da ogni altro diritto previsto nel presente statuto ad eccezione del diritto di partecipazione a tutte le forme e le iniziative di vita sociale.

Art. 6 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- a) dalle quote sociali e dai versamenti volontari dei soci, dai contributi ordinari e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
 - b) dagli avanzi di gestione accantonati negli anni, che saranno accantonati a fondi di riserva e impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali;
 - c) dal capitale iniziale versato e da eventuali beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
 - d) da eventuali donazioni, erogazioni, sovvenzioni, lasciti testamentari;
 - e) da contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, per lo svolgimento anche convenzionato di attività istituzionali;
 - f) da contributi straordinari di persone ed enti, anche pubblici, di qualsiasi nazionalità;



- g) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - h) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - i) da entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni, anche a premi e da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - l) da rimborsi spese e ogni altra entrata legittimamente pervenuta all'associazione.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Gli associati e i loro familiari potranno effettuare a favore dell'associazione prestiti riconducibili all'art. 1813 c.c. unicamente nella forma del prestito infruttifero di interessi, per iscritto e lasciandone opportuna nota nel registro dei verbali del consiglio direttivo. Le somme mutate dovranno essere finalizzate e vincolate alla realizzazione di attività associative o a specifiche esigenze comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi statuari.

Art. 7 Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
- a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea;
 - c) il presidente del consiglio direttivo, nominato dall'assemblea;
 - d) il segretario, nominato anch'egli dall'assemblea;
 - e) il collegio dei probiviri, anch'esso nominato dall'assemblea qualora si renda necessaria la sua istituzione;
 - f) il revisore o il collegio dei revisori dei conti, se istituito.
2. Le cariche sociali sono sempre gratuite, nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi associativi salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate nell'espletamento dei loro incarichi e delle loro funzioni.
- Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti.

Art. 8 Dell'assemblea

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.
2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
3. L'assemblea degli associati è convocata a cura del presidente del consiglio direttivo anche fuori dalla sede sociale, mediante l'invio di comunicazione – con qualsiasi mezzo, compresa la posta



elettronica - a tutti i soci, indicante data e ora di prima e seconda convocazione, luogo ed ordine del giorno della riunione.

4. Ciascun socio ha diritto a partecipare alle assemblee - nei modi e nelle forme previste dal presente statuto, e sarà avvertito con un margine di almeno 8 giorni di ciascuna riunione. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

5. L'assemblea potrà essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, di parità di trattamento dei soci e, a condizione che, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci possano effettuare il loro intervento.

6. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal primo gennaio al trenta aprile. Tale termine potrà essere, eccezionalmente, prorogato di due mesi, secondo le valutazioni del consiglio direttivo.

7. L'assemblea, nei termini del presente statuto:

- approva il bilancio consuntivo e decide della destinazione o della copertura, rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
- decide sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- decide l'approvazione di un eventuale regolamento interno e di un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina il consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 4;
- nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;
- approva le linee generali del programma di attività;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e lo sviluppo dell'associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- delibera sulle proposte di modifica al presente statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8. Non è ammessa la convocazione su richiesta di soci per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di statuto, sulle materie ordinarie, ad eccezione della delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali con relativa azione di responsabilità nei loro confronti e delle proposte di modifica statutaria. In entrambi i casi la convocazione deve essere promossa da un numero di soci non inferiore ad un quarto del totale degli associati.

9. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, o in mancanza dal vicepresidente, il quale nomina un segretario. Il presidente del consiglio direttivo constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario. Per le riunioni assembleari valgono le vigenti disposizioni di legge. Ogni associato - sia persona fisica che ente - ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo conferito all'associazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, alla data di svolgimento dell'assemblea. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda



convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.

10. Le adunanze dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti associati che dispongano, in proprio o per delega, almeno della metà dei voti spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei voti rappresentati.

11. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti in assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il consiglio direttivo o la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o con altro mezzo palese o non palese stabilito di volta in volta dal presidente.

12. L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno metà dei soci aventi diritto al voto, e dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

13. L'assemblea è straordinaria quando è chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie straordinarie e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. L'assemblea delibera con una maggioranza qualificata di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi del numero totale degli iscritti.

14. Per quanto non espressamente previsto in tema di assemblea si fa pieno riferimento alle norme contenute nel Codice civile e nelle norme speciali in materia.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

1. L'assemblea ordinaria elegge il consiglio direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Ogni socio può candidarsi o candidare altri soci alle elezioni degli organi sociali. Ogni associato in regola col pagamento delle quote sociali gode dell'elettorato attivo e passivo.

3. Sono cause di incompatibilità con la carica di consigliere quelle previste dall'art. 2382 del codice civile. L'assemblea, con apposita deliberazione, può condizionare l'assunzione della carica di consigliere al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

4. Al consiglio direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Esso all'uopo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all'assemblea. Esso stabilisce, in base ai deliberati degli associati la linea di azione dell'associazione.

5. In via esemplificativa, e non esaustiva, il consiglio direttivo dovrà:

- riunirsi almeno due volte all'anno per discutere sull'andamento dell'associazione;
- elaborare le proposte e provvedere alla stesura degli atti da presentare all'assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo dell'associazione, ed eventualmente, anche quello preventivo;
- redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- deliberare circa la quota sociale;
- stabilire le previsioni di spesa;
- rappresentare le istanze dei soci;
- vagliare le domande e deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
- decidere il luogo delle riunioni dell'assemblea;



- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private.

6. Unicamente al presidente del consiglio direttivo spetta la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione.

7. Il consiglio direttivo ha facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di condurre operazioni finanziarie di qualsiasi tipo, di utilizzare aperture di credito e finanziamenti di qualsiasi tipo. Può stipulare contratti, convenzioni, accordi, il tutto nel perseguimento degli obiettivi associativi. In generale, il consiglio direttivo - per il raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione - ha facoltà di svolgere qualsiasi attività di ordine amministrativo ritenuta opportuna, fatto salvo l'obbligo di rendiconto ai soci, i quali, nei modi previsti dal presente statuto, potranno convocare un'assemblea al fine di esprimere pareri vincolanti sull'attività amministrativa.

8. Il consiglio direttivo coordina, attraverso il lavoro dei suoi membri, l'attività del presidente dell'associazione. A ciascuno dei membri del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale. Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare a qualsiasi socio l'esecuzione di compiti specifici. Il consiglio direttivo può convocare l'assemblea dei soci per sottoporre gli atti del presidente a giudizio di revoca.

9. In caso di ripetute assenze ingiustificate, di decadenza o di morte di un membro del consiglio, il consiglio stesso può nominare in loro sostituzione nuovi membri scelti fra primi tra i non eletti nelle procedure di nomina dell'organo che restano in carica fino al primo successivo consiglio o assemblea generale. In ogni caso, se vengono a mancare più della metà dei componenti di nomina assembleare, il consiglio dovrà convocare non appena possibile l'assemblea generale per la loro sostituzione. Se viene meno più di due terzi dei componenti del consiglio, l'intero consiglio decade e deve essere convocata senza indugio l'assemblea.

10. Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l'originale allegato a verbale.

11. I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del consiglio, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 10 Il Presidente

1. Il presidente è un consigliere eletto dall'assemblea dei soci e nominato dal consiglio direttivo al suo interno, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, e lo presiede.

2. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al segretario o ad un altro componente del consiglio stesso.

3. Il presidente e il consiglio direttivo curano la compilazione analitica - entro i termini di legge - del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto economico, corredati di apposita relazione. Presentano il bilancio annuale all'assemblea per l'approvazione. Il presidente è tenuto alla trascrizione dell'attività amministrativa negli appositi libri sociali ed a eventuali altre relazioni scritte periodiche e dettagliate.



4. Il presidente relaziona all'assemblea ordinaria sulle linee generali dell'attività amministrativa. L'incarico del presidente è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'associazione.

Art. 11 Rappresentanza e Poteri di Firma

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione in ogni sede; rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque grado; in caso di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale.
2. Il presidente può sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e può aprire e gestire per conto di essa, presso banche di propria fiducia, uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi, effettuando depositi e prelievi per qualunque importo. Al presidente compete la responsabilità generale dell'organizzazione dell'associazione ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati.

Art. 12 Il Segretario

1. Il segretario è un componente del consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci, e nominato dal consiglio direttivo al suo interno con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, e coadiuva il presidente in tutte le sue funzioni. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci e al disbrigo degli atti e della corrispondenza, è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nella predisposizione dello schema di progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione, conserva e compila i registri contabili e la relativa documentazione. Nel compimento delle sue mansioni il segretario può essere coadiuvato da soggetti terzi, associati e non, cui può delegare parti specifiche delle sue funzioni.
2. L'incarico di segretario è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'associazione.

Art. 13 Il Tesoriere

1. Il consiglio direttivo elegge al suo interno il tesoriere.
2. Il tesoriere amministra i beni dell'associazione ed è responsabile della corretta tenuta della contabilità dell'associazione. Gestisce materialmente le risorse economiche dell'associazione, collabora con il segretario per la raccolta delle quote associative annuali, donazioni, si occupa di provvedere al materiale deposito del denaro contante e gestisce i trasferimenti di denaro in forma telematica, effettua i prelievi ed pagamenti necessari all'attività della associazione.
3. L'incarico di tesoriere è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'associazione.

Art. 14 L'Organo di Controllo, revisore unico o collegio dei revisori

1. Il revisore unico o il collegio dei revisori possono essere nominati da parte dell'assemblea generale degli associati qualora le dimensioni dell'associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l'istituzione. In ogni caso, l'organo di controllo dev'essere nominato quando



l'associazione dovesse superare per due esercizi successivi i limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, e precisamente: attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro; dipendenti in media occupati durante l'esercizio: 5. La modifica dei predetti limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non richiede modifica statutaria.

Al verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 31 D.Lgs 117/2017 l'associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale; l'obbligo di nomina verrà meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati.

2. Il revisore unico o almeno uno dei componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito albo. In caso di nomina di un collegio dei revisori, questo si compone di tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, riferendo all'assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

4. L'assemblea elegge all'interno del collegio dei revisori il presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Art. 15 il Collegio dei Proviviri

1. Il collegio dei proviviri si compone di tre membri ed è nominato dall'assemblea ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Ai proviviri, che possono essere nominati anche tra i non soci, è demandato il compito di dirimere e trovare soluzione alle eventuali controversie che dovessero sorgere, nello svolgimento della vita associativa, tra gli associati o tra questi e l'associazione, sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto.

2. Il collegio dei proviviri elegge al suo interno il presidente, che ne dirige l'attività e ne coordina il funzionamento. Il collegio dei proviviri decide sulle controversie interne in via definitiva e insindacabile, tramite adozione di un arbitrato irrituale stabilito di volta in volta di comune accordo tra le parti. Per la soluzione di controversie estremamente difficili, il collegio può avvalersi di pareri legali di esperti.

3. Il ricorso all'autorità giudiziaria rimane comunque sempre ammesso in caso di errore, violenza, dolo o eccesso di potere. Il collegio cessa dalle sue funzioni nel momento in cui viene pienamente risolta la controversia.

Art. 16 Libri Sociali

1. I libri sociali dell'associazione sono:

- il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- il libro degli associati e dei volontari, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati e dei volontari con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- il libro dei verbali del consiglio direttivo;



- il libro dei verbali dell'organo di controllo, se istituito.

I libri e le scritture sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei verbali delle assemblee, potendo chiedere e ottenerne estratti.

Art. 17 Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

1. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare, si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo in assemblea deve essere presentato dal presidente del consiglio direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. L'eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2.

Art. 18 Variazioni Statutarie

1. Le variazioni statutarie, ad eccezione di quelle concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi, sono assunte dall'assemblea a maggioranza semplice. Le variazioni concernenti l'oggetto sociale, i poteri degli organi, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione sono demandate alla competenza esclusiva dell'assemblea generale che delibera con la maggioranza dei due terzi di tutti gli associati.
2. Le proposte di modifica statutaria, ad eccezione di quelle imposte dalla legge, possono essere avanzate al consiglio direttivo da un numero di soci non inferiore ad un quarto del totale degli associati. Il consiglio direttivo ha la facoltà di valutare le proposte di modifica e di decidere se sottoporle all'assemblea dei soci.

Art. 19 Cause di Scioglimento

1. La delibera assembleare di scioglimento a cura dell'assemblea straordinaria - con maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci - nomina un liquidatore e provvede alla devoluzione del patrimonio.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore aventi la medesima finalità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Negli altri casi, l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.: a) per il venir meno della totalità degli associati; c) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

Norme Transitorie e Finali

1. Il patrimonio iniziale è costituito dalle quote volontarie versate dagli associati.
2. Fino alla prima deliberazione del consiglio direttivo che fisserà la quota associativa annuale, tutti i soggetti che hanno contribuito economicamente alla costituzione del fondo associativo assumono per ciò stesso lo stato di associato.
3. Per quanto qui non previsto le parti firmatarie del presente atto convengono d'applicare le norme vigenti in tema di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sulle APS contenuta



nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che dovranno essere emanati, e le norme del codice civile in materia e le relative disposizioni di attuazione, e nelle norme regionali di cui legge regionale FVG n. 23/2012 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

La YC